



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Maria Gabriella Luccioli - Presidente -
 Dott. Fabrizio Forte - Consigliere -
 Dott. Maria Cristina Giancola - Consigliere -
 Dott. Giacinto Bisogni - Rel. Consigliere -
 Dott. Andrea Scaldaferri - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

E V, elett.te dom.to in Roma C.so
 Vittorio Emanuele II n.18, presso lo studio dell'avv.to
 Gian Marco Grez, rappr.to e difeso dall'avv.ta Nadia
 Stanziola, giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

M M, elett.te dom.ta in Roma
 viale Regina Margherita 140, presso lo studio
 dell'avv.ta Annamaria Ferretti che, unitamente
 all'avv.to Italo Paolo Scacciavillani, la rappresenta e
 difende, giusta procura a margine del controricorso;

- controricorrente -

Oggetto

Famiglia
 Revocazione ex art. 395
 comma 1 c.p.c.
 avverso sentenza di separazione

R.G.N. 634/11

Cron. 5648

Rep.

Ud. 15/12/11

In caso di diffusione del
 presente provvedimento
 indicare la località e
 gli estremi del provvedimento
 a norma dell'art. 12
 della Legge n. 11/2010.
☒ a norma di legge
☐ a norma di parte
☐ imposto dalla legge

3357

2011

Broggi



avverso la sentenza n.81/2010 della Corte di appello di Genova, sezione III, emessa l'8 luglio 2010, depositata il 27 ottobre 2010 nella procedura iscritta al n. 1477/09 R.G.;

udita la relazione della causa svolta all'udienza del 15 dicembre 2011 dal Consigliere Dott. Giacinto Bisogni;

udito l'Avv.ta Ferretti per la controricorrente;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto Russo che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;

Svolgimento del processo

E [] V [] ha impugnato per revocazione la sentenza della Corte di appello di Genova che aveva dichiarato la sua separazione dalla moglie M [] [] M [] e determinato il contributo mensile a suo carico per il mantenimento della M []. Il ricorrente ha dedotto che solo nell'ottobre 2009 aveva appreso della relazione della M [] con F [] N [], relazione già in corso all'epoca della comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale di La Spezia, avvenuta l'8 settembre del 2000, e da cui era nato il 28 aprile 2001 il figlio S [] N [], ma che era stata tenuta nascosta dalla M []. Ha ritenuto il ricorrente che tale mancata conoscenza non emersa neanche

Bisogni



successivamente nel giudizio di separazione aveva determinato la statuizione relativa alla predetta quantificazione dell'assegno di mantenimento.

Si è costituita la che ha resistito al ricorso.

La Corte di appello di Genova con sentenza dell'8 luglio - 27 ottobre 2010 ha respinto il ricorso per revocazione ritenendolo inammissibile e comunque infondato per difetto dei presupposti per l'azione revocatoria.

Contro la sentenza ricorre per cassazione
 per omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione. Il ricorrente chiede altresì la riunione del presente giudizio a quello avente ad oggetto il ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 38/2009 della Corte di appello di Genova emessa nel giudizio di separazione e che l'odierno ricorrente ha ^{qui}impugnato per revocazione.

Si difende con controricorso .

Il ricorrente deposita memoria difensiva.

Motivi della decisione

Va preliminarmente respinta l'istanza di riunione dei due giudizi promossi dal che hanno oggetto e *causae petendi* del tutto indipendenti.

Il ricorso è infondato per le ragioni già esposte correttamente dalla Corte di appello di Genova. Va ribadito infatti che il dolo processuale di una delle parti in danno dell'altra in tanto può costituire motivo di revocazione della sentenza, ai sensi

B. B. B.



dell'art. 395, n. 1, cod. proc. civ., in quanto consista in un'attività deliberatamente fraudolenta, concretantesi in artifici o raggiri tali da paralizzare o sviare la difesa avversaria ed impedire al giudice l'accertamento della verità, facendo apparire una situazione diversa da quella reale. Di conseguenza, non sono idonei a realizzare la fattispecie descritta la semplice allegazione di fatti non veritieri favorevoli alla propria tesi, il silenzio su fatti decisivi della controversia o la mancata produzione di documenti, che possono configurare comportamenti censurabili sotto il diverso profilo della lealtà e correttezza processuale, ma non pregiudicano il diritto di difesa della controparte, la quale resta pienamente libera di avvalersi dei mezzi offerti dall'ordinamento al fine di pervenire all'accertamento della verità (Cass. civ. I sezione, n. 23866 del 19 settembre 2009 e Cass. civ. III sezione, n. 4936 del 2 marzo 2010).

La Corte di appello con motivazione coerente ed esaustiva ha evidenziato come nessun comportamento qualificabile come idoneo presupposto per configurare il dolo processuale sia stato posto in essere dalla M e tale affermazione non è smentita con nessun elemento positivo da parte del ricorrente.

In secondo luogo non è affatto irrilevante la circostanza per cui almeno dall'udienza del 22 dicembre 2006 la difesa del ricorrente fosse a conoscenza ~~della~~ ^{del fatto che} ~~la~~ ^{avveniva} ~~la~~ ^{avveniva} M, così come del resto il V, ~~avveniva~~ ^{avveniva} costituito nuovi nuclei familiari da

franz



cui erano nati dei figli. Come ha rilevato la Corte di appello, a tale data non era ancora terminata l'istruttoria del giudizio di primo grado sicché il non aver valutato se ricorressero i presupposti per proporre una domanda di addebito nei confronti della [M] deve imputarsi a una scelta difensiva o semmai a una negligenza dell'odierno ricorrente, ma non di certo a una omessa immediata comunicazione al giudice della separazione dell'esistenza di una relazione sentimentale estranea al matrimonio o dello stato di gravidanza derivante da tale relazione, circostanze che la [M] poteva ben decidere di non riferire al giudice della separazione.

Il ricorso al ricorso segue la condanna al pagamento delle spese, nella misura liquidata in dispositivo - P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che liquida in 1.200 euro, di cui 200 per spese. Dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del decreto legislativo n. 196/2003.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 15 dicembre 2011.

Il Giudice relatore

Dott. Giacinto Bisogni

Il Presidente

Dott. Maria Gabriella Luccioli

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Oggi

10 APR. 2012

Il Funzionario Giudiziario
CASA